



Associazione di Diritto Privato

Via Mantova, 1

00198 - Roma

C.F. 80021670585

REVOCA IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990, DELL'AVVISO "PER VERIFICA UNICITÀ DEL FORNITORE PER AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL D. LGS. 50/2016", RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO "DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE SULLE ATTIVITÀ RILEVANTI DELLA CNPADC AL PUBBLICO DEI MEDIA CON COPERTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE E LOCALE (QUOTIDIANI, PERIODICI, RADIO E TELEVISIONI) TRAMITE UN'AGENZIA STAMPA.

PREMESSO

- Che in data 24/02/2022, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha pubblicato - sul sito istituzionale della Cassa e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti ("MIT") – un avviso per verifica unicità del fornitore ed affidamento ex art. 63 comma 2 lett. b) punto 3 del d.lgs. 50/2016 e s. m. i., dal quale risulta confermato, o meno, che l'Agenzia ANSA sia l'unico operatore sul mercato in grado svolgere il "servizio di supporto alla diffusione di notizie sulle attività rilevanti della CNPADC al pubblico dei media con copertura del sistema informativo nazionale e locale (quotidiani, periodici, radio e televisioni) tramite un'agenzia stampa";
- Che la CNPADC, all'art. 5 del predetto Avviso, si è riservata la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'acquisto dei servizi, senza che ciò comporti alcun affidamento o pretesa in capo agli operatori che hanno manifestato interesse, ovvero in capo all'operatore economico già individuato.

CONSIDERATO

- che la CNPADC opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione dei propri interessi e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;
- che la CNPADC opera in ossequio ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di manifestazione di interesse;
- che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento ai principi di buona amministrazione e che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;



Associazione di Diritto Privato

Via Mantova, 1

00198 - Roma

C.F. 80021670585

- che l'articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 espressamente dispone *“per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;
- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato – Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: *“L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una procedura ad evidenza pubblica, disposta in una fase non ancora definita, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso.....”*;
- che l'Avviso per la verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 comma 2 lett. b) punto 3 del D.Lgs. n. 50/2016 pubblicato in data 24/02/2022 non è attributivo di alcun vantaggio economico e pertanto, la revoca in autotutela del predetto Avviso non comporta alcun obbligo di indennizzo ai sensi dell'art. 21-quinquies, L. n. 241/1990;
- che alla luce della giurisprudenza richiamata, prima della stipulazione del contratto, una procedura di gara è pacificamente revocabile dalla Stazione Appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano opportunamente e debitamente esplicitate;

RITENUTO

dalla CNPADC – giusta delibera CdA del 29 marzo 2022 - l'occorrenza di procedere, per dare una maggiore partecipazione alla selezione;

SI DISPONE

- ❖ di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'Avviso *“per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 comma 2 lett. b) punto 3 del d. lgs. 50/2016”* pubblicato in data 24/02/2022 e di tutti gli allegati e atti ad esso connessi e successivi;



Associazione di Diritto Privato

Via Mantova, 1

00198 - Roma

C.F. 80021670585

- ❖ di procedere, in tempi brevi, all'emanazione di un nuovo Avviso, relativo al servizio di cui in oggetto;
- ❖ di provvedere alla pubblicazione del presente atto di revoca sul sito web istituzionale della CNPADC.

IL RUP

Dott. Gaetano Mungari
